

Il Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di definizione del giudizio di esdebitazione - articoli 142, 143 e 144 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

riunito in camera di consiglio e così composto:

dottorossa **Rosaria Savastano** presidente
dottor **Luciano Varotti** giudice rel.
dottorossa **Annamaria Casadonte** giudice

nel giudizio camerale iscritto al n° 263 del ruolo generale dell'anno 2015 ha emesso il seguente

decreto

visto il ricorso depositato il 10 febbraio 2015 da D. [redacted] F. [redacted] dichiarata fallita nella qualità di socio illimitatamente responsabile della [redacted] di F. [redacted] Snc con sentenza di questo tribunale dell'11 gennaio 1992, e diretto ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione;

Decreto di rigetto n.

rilevato che, a seguito dell'opposizione proposta da Agenzia delle entrate di Reggio Emilia ed Equitalia centro Spa, con decreto del 15 aprile 2015 è stata fissata udienza di comparizione delle parti al 19 maggio 2015;

rilevato che con il predetto decreto di fissazione udienza questo tribunale ha osservato quanto segue:

«**rilevato** che ... dal certificato generale del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio, emerge che la ricorrente [redacted] (i) in data 19 giugno 1992 ha ottenuto sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti per il delitto di cui all'articolo 388 del codice penale;

(ii) in data 22 giugno 1994 ha ottenuto sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti per il delitto di cui all'articolo 2 della legge 516/82 (delitto non estinto per sopravvenuta abrogazione per effetto della legge n° 74/2000);

(iii) in data 13 gennaio 1995 ha ottenuto sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti per il delitto di cui all'articolo 217 n° 2 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267;

(iv) in data 6 febbraio 1995 ha ottenuto sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti per il delitto di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legge n° 463/1983;

ritenuto che i delitti sopra indicati sono stati compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa;

rilevato inoltre che il ricorso per esdebitazione è stato presentato oltre l'anno dalla chiusura del fallimento (intervenuta con decreto del 16/17 agosto 2012);»

rilevato che, secondo quanto disposto al punto II del decreto di fissazione udienza, la ricorrente avrebbe dovuto provvedere alla notificazione del menzionato decreto agli opposenti entro l'8 maggio 2015;

ritenuto che l'esdebitazione non può essere concessa;

che, infatti, l'articolo 142, primo comma, della legge fallimentare stabilisce che il beneficio della liberazione dei debiti nei confronti dei creditori concorsuali è concesso a condizione che il fallito persona fisica non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa;

che le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti menzionate ai punti (i), (ii), (iii) e (iv) del decreto

15 aprile 2015 sono ostative alla concessione del beneficio, in quanto alla [redacted] è stata applicata la pena (reclusione e multa) per delitti compiuti in evidente connessione con l'attività imprenditoriale da lei esercitata (sottrazione di cose sottoposte a pignoramento, omesso versamento di ritenute sui redditi, bancarotta semplice, omesso versamento di ritenute previdenziali);

che l'articolo 445, comma 1 bis, del codice di procedura penale stabilisce che «salve diverse disposizioni di legge, la sentenza» c.d. di patteggiamento «è equiparata a una pronuncia di condanna»;

ritenuto dunque che la sentenza di patteggiamento - ai fini dell'articolo 142, primo comma, n° 6 della legge fallimentare - è del tutto parificabile alla ordinaria sentenza di condanna;

Decreto di rigetto n.

ritenuto inoltre che il ricorso per esdebitazione è stato depositato il 10 febbraio 2015, e cioè ben oltre il termine di un anno dalla chiusura del fallimento (pronunciata con decreto del 16/17 agosto 2012);

ritenuto, da ultimo, che secondo l'orientamento assolutamente condivisibile di Cassazione n° 24215 del 2012, il tribunale, al fine di concedere il beneficio qui invocato, deve verificare se, avuto riguardo alla consistenza dei riparti effettuati nel corso del fallimento, l'entità dei pagamenti in favore della generalità dei creditori, valutati comparativamente rispetto a quanto dovuto (ossia al passivo fallimentare), possa integrare quella «parzialità» dell'adempimento richiesto dall'articolo 142 secondo comma, sopra menzionato;

ritenuto che tale presupposto sembra mancare nella presente fattispecie;

che, infatti, dalla relazione del curatore emerge che il passivo sociale (che si intende dichiarato ed ammesso anche al passivo personale) ammonta a complessivi euro 912.785, di cui euro 560.762 in privilegio ed euro 352.023 in chirografo;

che, per contro, l'unica ripartizione effettuata dal curatore ha permesso l'attribuzione ai creditori di soli euro 15.742;

che tale somma ha consentito l'estinzione parziale dei soli crediti privilegiati ex articolo 2751 bis n° 1, nella misura del 35,9%, mentre nulla è stato corrisposto a tutti gli altri creditori;

ritenuto, da ultimo, che - per evidenti ragioni di economia processuale - non occorre disporre il rinvio del procedimento camerale al fine di far notificare il decreto di fissazione udienza ai creditori oppositori (omissione nella quale è incorsa la ricorrente);

p.q.m.

visti gli articoli 142, 143 e 144 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, così provvede:

I. rigetta il ricorso.

Così deciso in Reggio Emilia il 20 maggio 2015, nella camera di consiglio della sezione fallimentare.

il presidente

Rosaria Savastano

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Vice Maria Puma

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

23 MAG 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Vice Maria Puma